

# **Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)**

del 28 ottobre 2009

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 2 capoverso 3 e 6 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 2008<sup>1</sup> concernente la protezione contro il fumo passivo,  
*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1** Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina:

- a. il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone;
- b. i requisiti relativi alle sale fumatori e alla loro ventilazione;
- c. i requisiti relativi ai locali per fumatori e alla loro ventilazione;
- d. le condizioni per l'impiego di lavoratori in sale fumatori e in locali per fumatori;
- e. le deroghe al divieto di fumare per i luoghi di detenzione e gli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato.

### **Art. 2** Divieto di fumare

<sup>1</sup> Fatti salvi gli articoli 4–7, è vietato fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.

<sup>2</sup> Sono considerati luoghi di lavoro per più persone i luoghi nei quali più lavoratori esercitano permanentemente o temporaneamente la loro attività.

### **Art. 3** Obbligo di diligenza

Il gerente di una sala in cui è permesso fumare deve fare in modo che le persone in spazi attigui in cui è vietato fumare non siano infastidite dal fumo.

RS 818.311

<sup>1</sup> RS 818.31

## Sezione 2: Sale fumatori e locali per fumatori

### Art. 4 Requisiti relativi alle sale fumatori

<sup>1</sup> Il gerente o il responsabile dell'ordine interno deve provvedere affinché la sala fumatori:

- a. sia separata ermeticamente dagli altri spazi mediante elementi fissi, non serva quale passaggio verso altri spazi e disponga di una porta a chiusura autonoma;
- b. sia dotata di sufficiente ventilazione.

<sup>2</sup> Le sale fumatori devono essere designate chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile a ogni ingresso.

<sup>3</sup> Fatti salvi articoli e accessori per fumatori, nelle sale fumatori non possono essere offerte prestazioni non ottenibili nel resto dell'esercizio.

<sup>4</sup> Le sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione devono inoltre soddisfare i requisiti seguenti:

- a. la loro superficie non può superare un terzo della superficie totale degli spazi di mescita;
- b. gli orari di apertura non possono superare quelli del resto dell'esercizio.

### Art. 5 Requisiti relativi ai locali per fumatori

<sup>1</sup> Se ne fanno richiesta, le imprese del settore della ristorazione possono essere autorizzate quali locali per fumatori dalle autorità cantonali competenti se:

- a. la superficie totale degli spazi accessibili al pubblico, compresi l'atrio, il guardaroba e i servizi, non supera 80 metri quadrati;
- b. il locale è dotato di sufficiente ventilazione.

<sup>2</sup> I locali per fumatori devono essere designati chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile a ogni ingresso.

<sup>3</sup> Non possono essere autorizzati quali locali per fumatori:

- a. le sale o le imprese adibite prevalentemente alla ristorazione nel luogo di lavoro, come i ristoranti per il personale o le mense;
- b. le imprese la cui attività principale non rientra nel settore della ristorazione; sono fatte salve le aziende accessorie non agricole ai sensi dell'articolo 24*b* della legge del 22 giugno 1979<sup>2</sup> sulla pianificazione del territorio.

<sup>2</sup> RS 700

**Art. 6** Impiego di lavoratori in sale fumatori e in locali per fumatori

<sup>1</sup> Nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione e nei locali per fumatori possono essere impiegati unicamente lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto.

<sup>2</sup> I lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto possono essere impiegati nelle sale fumatori per testare prodotti del tabacco.

<sup>3</sup> Alle donne incinte, alle madri che allattano e ai minori di 18 anni si applicano le disposizioni di protezione speciale della legge del 13 marzo 1964<sup>3</sup> sul lavoro e le sue disposizioni esecutive.

**Sezione 3: Stabilimenti speciali****Art. 7**

<sup>1</sup> Il gerente o il responsabile dell'ordine interno può prevedere il permesso di fumare nelle camere:

- a. di istituzioni per l'esecuzione delle pene e delle misure o di stabilimenti analoghi;
- b. di case per anziani e case di cura o di stabilimenti analoghi;
- c. di alberghi o di altre strutture di alloggio.

<sup>2</sup> Chi soggiorna in uno degli stabilimenti di cui al capoverso 1 lettere a o b può esigere di essere alloggiato in una camera in cui è vietato fumare.

**Sezione 4: Disposizioni finali****Art. 8** Modifica del diritto vigente

L'ordinanza 3 del 18 agosto 1993<sup>4</sup> concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

*Art. 19*

*Abrogato*

<sup>3</sup> RS 822.11

<sup>4</sup> RS 822.113

**Art. 9**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2010.

28 ottobre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova